

Start-up sociali con il fai-da-te

Il riconoscimento avviene tramite l'autocertificazione

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Il riconoscimento di una start-up a vocazione sociale passerà, d'ora in poi, da una nuova procedura, che si baserà su autocertificazione. Il legale rappresentante della società innovativa dovrà redigere l'autocertificazione dichiarando di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del dlgs 24 marzo 2006, n. 155 (indicando specificatamente il settore di appartenenza), di realizzare una finalità d'interesse generale e di dare evidenza dell'impatto sociale prodotto. Quest'ultimo punto si sostanzia nella redazione, di un «documento di descrizione di impatto sociale» da trasmettere annualmente in via telematica alla Cciao. A dare le dritte ai futuri imprenditori è il Mise, con una circolare del 20 gennaio 2014 n. 3667/C. con la quale ha introdotto una nuova procedura per il riconoscimento delle start-up innovative a vocazione sociale, una particolare tipologia che dà diritto a maggiorazioni dei benefici fiscali sugli investimenti. Contestualmente alla circolare è stata pubblicata una guida MiSe che spiega in dettaglio come redigere il documento di descrizione di impatto sociale delle start-up innovative a vocazione sociale. La procedura dell'autocertificazione si pone l'obiettivo di oliare i meccanismi che si instaurano tra imprese soggette a un beneficio e autorità coinvolte nella funzione di controllo sulla liceità di tale beneficio, ricorrendo a uno strumento di comunicazione leggero e flessibile quale il documento di descrizione di impatto sociale.

La creazione di un portale qualifica l'attività

Può essere qualificata come attività di una start-up innovativa la creazione di un apposito portale web, cosiddetto «civic crowdfunding», cioè del crowdfunding non finalizzato alla partecipazione nel capitale di soggetti imprenditoriali ma, piuttosto, alla raccolta di fondi per finanziare iniziative non imprenditoriali, siano queste svolte da soggetti privati. Il progetto di utilizzare uno strumento tipico della new economy (il portale web) per promuovere iniziative di pubblico interesse, in particolare attraverso la raccolta di fondi, sembra configurare start-up a vocazione sociale che potrebbe, in via astratta, risultare riconducibile alla previsione di cui all'art. 25, 4 comma 4, del dl n. 179/2012. Ciò, anche alla luce della considerazione che le «attività editoriali» appaiono presenti in modo percentualmente preponderante o comunque rilevante tra quelle svolte da tale tipologia di start-up a vocazione sociale. Pertanto la start-up ma vocazione sociale va iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. Queste le importanti indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 2015 prot. 6059 del ministero dello sviluppo economico, divisione VI, registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali.

Le novità

Riconoscimento start-up a vocazione sociale	Introdotta una nuova procedura – fondata sulla rendicontazione dell'impatto sociale, sulla trasparenza e sul controllo diffuso delle informazioni – per il riconoscimento delle start-up innovative a vocazione sociale. Una particolare tipologia che dà diritto a maggiorazioni dei benefici fiscali sugli investimenti.
Maggiori benefici fiscali	Alle persone fisiche e giuridiche che investono in Siavs sono riconosciute rispettivamente detrazioni Irpef del 25% e deduzioni Ires del 27%, mentre queste aliquote si attestano al 19 e al 20% per gli investimenti nelle altre start-up innovative

Rilevanti i conferimenti d'azienda

Può rientrare in una start-up innovativa il conferimento dell'intera azienda avente a oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente (già titolare dell'impresa individuale) sia unico socio. Ovviamente tale attività non deve essere stata esercitata per un periodo superiore a 48 mesi complessivi, intendendosi per tali, tanto la parte esercitata pre-trasformazione, quanto quella successiva alla trasformazione stessa. È evidente che se così non fosse, verrebbe meno il criterio della continuazione dell'attività, che supporta tale ricostruzione. Queste le precisazioni contenute nella circolare 19 gennaio 2015, prot. 6057 del ministero dello sviluppo economico divisione VI, registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento

titoli professionali.

I tecnici del Mise evidenziano che la trasformazione (a differenza della scissione, fusione e cessione d'azienda, o ramo di essa) non rientra giustamente tra i requisiti ostativi al riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del dl 17 72012. Tuttavia, si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall'articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, e in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società. Da tutto ciò il Mise ritiene che possa consentirsi all'impresa individuale di accedere al regime della Sezione IX del dl 179 del 2012, riservato alle start-up.

Benefici. L'art. 29 del decreto legge 179/2012 ha assegnato dei benefici fiscali maggiorati a favore degli operatori che investono in questa particolare tipologia di start-up innovativa. In particolare, alle persone fisiche e giuridiche che investo-

no in Siavs sono riconosciute rispettivamente detrazioni Irpef del 25% e deduzioni Ires del 27%, mentre queste aliquote si attestano al 19 e al 20% per gli investimenti nelle altre start-up innovative.

Settori delle start-up.

I settori in cui debbono operare le start-up a vocazione sociale sono: l'assistenza sociale; l'assistenza sanitaria; l'assistenza socio-sanitaria; l'educazione, l'istruzione e formazione, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo sociale, la formazione universitaria e post universitaria, la ricerca ed erogazione di servizi culturali, la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e i servizi strumentali alle imprese sociali.

Due diversi impatti del documento di impatto sociale. Il «documento di descrizione di impatto sociale» riguarderà un impatto atteso nel caso di imprese di nuova costituzione o comunque non

ancora giunte al deposito del primo bilancio e un impatto generato nel caso di imprese che hanno già depositato il loro primo bilancio. Nella prima fattispecie, all'impresa è richiesto di fornire una previsione quanto più possibile

associare flessibilità, meccanismo di autocertificazione che lascia in capo all'imprenditore di illustrare l'impatto sociale generato, e solidità, le autorità preposte possono contare su una base documentale per verificare la sussistenza del requisito. Le imprese sono fortemente incoraggiate a pubblicare il documento prodotto sul proprio sito ufficiale.

Iscrizione sezione speciale registro imprese. Nel caso di nuova società, o di società già costituita, che intenda iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese destinata alle start-up innovative qualificandosi come start-up innovativa a vocazione sociale, è necessario compilare il modello «S1/S2» e l'apposita voce 034 nel quadro «32/start-up e incubatori» e autocertifica lo status di start-up innovativa a vocazione sociale.

Nel caso di start-up innovativa già iscritta, come tale, nella sezione speciale del registro delle imprese, l'impresa compila l'apposita voce 034 nel modello «S2», nel quadro «32/start-up e incubatori» e autocertifica lo status di start-up innovativa a vocazione sociale. Tale adempimento può essere presentato in qualsiasi momento, quindi anche in occasione del primo adempimento utile (es. in occasione dell'aggiornamento semestrale o al momento della conferma di possesso dei requisiti, ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell'art. 25 del dl 179/2012.

L'autocertificazione dev'essere accompagnata dal «documento di descrizione di impatto sociale», salvo nei casi di iscrizione alla sezione del registro da parte di nuove imprese: per quest'ultime, l'impatto sociale

dovrà essere dimostrato presentando l'apposito documento contestualmente alla conferma del possesso dei requisiti. Se, a seguito di regolare controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 31, comma 5 del dl 179/2012 (che nel caso delle start-up innovative a vocazione sociale si estende anche

all'esame del «documento di descrizione di impatto sociale»), le autorità competenti dovessero rilevare l'insussistenza del carattere sociale derivante dall'operatività in uno dei settori di cui al decreto legislativo n. 155/2006, conseguirebbe la perdita dello status speciale di start-up innovativa a vocazione sociale e delle relative maggiorazioni agli incentivi fiscali eventualmente assegnate all'investitore.

